

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014, n.95)
(scadenza il 23 giugno 2014)*

recante

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Articolo 1

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra

Credito di imposta per lavoro dipendente

In sintesi la norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente per l'anno 2014.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 fino a 26.000	$640 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene, limitatamente all'anno 2014, sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di riconoscere un credito, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati per i quali l'imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Con l'inserimento del comma 1-bis nel citato articolo 13 è previsto che il riconoscimento del credito compete in misura pari:

- all'importo fisso di 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- all'importo di 640 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il comma 2 specifica che il credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.

Il comma 3 dispone l'applicazione della misura per il solo anno 2014.

Ai commi 4 e 5 è dettata la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR.

In particolare, al fine di consentire quanto più possibile una rapida fruizione del credito, con il comma 4, considerata l'entrata in vigore del decreto-legge nel

<p>le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).</p> <p>6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.</p> <p>7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.</p>	<p>corso del periodo d'imposta, è stabilito che, per l'anno 2014, il credito eventualmente spettante è attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In sostanza, il sostituto d'imposta è tenuto a determinare l'importo del credito di cui all'introdotta comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR, suddividendone il relativo ammontare sui restanti periodi di paga.</p> <p>Lo stesso comma 4 prevede che il predetto credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.</p> <p>Relativamente alle modalità di attribuzione del credito, il comma 5 stabilisce che il sostituto d'imposta è tenuto a determinare in via previsionale l'ammontare del credito eventualmente spettante e a riconoscere tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo ai periodi di paga medesimi. Le somme a credito spettanti in ciascun periodo di paga sono riconosciute entro la capienza del monte ritenute disponibile nel periodo di paga medesimo e, per la residua parte, utilizzando i contributi previdenziali del medesimo periodo di paga in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo.</p> <p>I sostituti d'imposta sono tenuti a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD evidenziando sia l'importo riconosciuto attraverso l'utilizzo delle ritenute disponibili nel mese, sia quello riconosciuto attraverso l'utilizzo dei contributi previdenziali del medesimo periodo di paga.</p> <p>Il comma 6 disciplina la modalità con cui l'INPS recupererà i contributi di cui al comma precedente non versati dai sostituti d'imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.</p> <p>Infine il comma 7 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito, le necessarie variazioni di bilancio compensative al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.</p>
<p>Articolo 2 Disposizioni in materia di IRAP</p>	
<p>1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono</p>	<p style="text-align: center;">Riduzione dell'aliquota d'imposta</p> <p>In sintesi è disposta la riduzione del 10 per cento a partire dall'anno di imposta 2014 delle aliquote ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica.</p>

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".

Per il 2014 è prevista, in caso di applicazione del metodo previsionale di determinazione dell'acconto, l'applicazione di aliquote intermedie fra quelle attualmente vigenti e quelle applicabili per il 2014.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE DAL 2014
Generale/ordinaria	3.9	3,5
Banche	4.65	4,2
Assicurazioni	5.9	5,3
Agricoltura	1.9	1,7
Concessionari	4.2	3,8

La norma prevede la riduzione generalizzata delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili dai diversi soggetti passivi del tributo, con esclusione di quella prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del medesimo decreto (vale a dire Amministrazioni ed enti pubblici, nonché organi costituzionali e organi legislativi delle regioni a statuto speciale). Quest'ultima aliquota continua ad applicarsi nella misura dell'8,5 per cento.

Misura dell'acconto

In sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote di cui al comma 1, si applicano aliquote ridotte del 4 per cento (circa) delle misure vigenti anteriormente alle modifiche operate con il medesimo comma 1.

Limite massimo dell'incremento delle misure

Il comma 3 conferma, per via normativa, il limite massimo entro cui le regioni e le province autonome possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali, misura attualmente adottata in ragione della risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze 10 dicembre 2008, n. 13/DF. Resta ovviamente ferma la facoltà da parte delle regioni a statuto ordinario di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote dell'IRAP, in virtù dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che non trova applicazione alle autonomie speciali.

<p>4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Criterio di rideterminazione delle aliquote</p> <p>Il comma 4 detta il criterio mediante il quale, tenendo conto delle nuove misure base delle aliquote, vanno rideterminate le aliquote che le regioni, secondo le facoltà loro concesse dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011, hanno già variato. In particolare, ferma restando la percentuale di variazione d'aliquota applicata nei confronti delle precedenti misure base, detta variazione va sommata algebricamente alle nuove misure base.</p> <p>La suddetta rideterminazione interessa, ovviamente, tutti i soggetti passivi IRAP, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 2 in esame e si rende, altresì, applicabile in tutti i casi in cui le previgenti misure base di aliquota risultino modificate sia in aumento che in diminuzione.</p>
<p>Articolo 3 Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria</p>	
<p>1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:</p> <p>a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;</p> <p>b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;</p>	<p style="text-align: center;">Aliquota del 26% sulle rendite finanziarie</p> <p>In sintesi le disposizioni in esame prevedono l'incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria attualmente al 20%. Come nella recente riforma, di cui all'articolo 2, commi 6 – 34, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, non rientrano nell'aumento dell'aliquota di tassazione i proventi dei titoli indicati dal comma 7 del citato articolo 2 (come titoli di Stato, e buoni fruttiferi postali), il cui regime di tassazione rimarrà invariato (si tratta di redditi di capitale attualmente soggetti ad un'imposizione del 12,5%). Si esclude dal predetto aumento anche il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.</p> <p>La norma in esame interviene sul livello di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati ad un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive):</p> <ul style="list-style-type: none"> • innalzando l'aliquota di imposta, attualmente determinata nella misura del 20 per cento, al 26 per cento; • mantenendo inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento. <p>Con i commi da 1 a 4 viene stabilita la misura del prelievo a monte sui redditi di natura finanziaria e l'ambito di applicazione. Il comma 1 definisce le aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi individuati dagli articoli 44 e 67 del TUIR nella misura del 26 per cento, mentre il comma 2 individua i redditi di natura finanziaria che, al fine di salvaguardare interessi ritenuti meritevoli di tutela, sono esclusi dall'incremento di tassazione. Si tratta delle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ed equiparati nonché delle obbligazioni</p>

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list, che conservano l'aliquota di tassazione al 12,50 per cento. In tale contesto è stato esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR è applicabile anche ai titoli emessi da enti territoriali dei suddetti Stati.

Ai sensi del comma 3 è fatta salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare:

- dell'aliquota del 5 per cento prevista dal comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la ritenuta sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere di altri Stati dell'Unione europea (cosiddette «consociate») cui, in linea di principio, si applica la direttiva 2003/49/CE (cosiddetta «Direttiva interessi e canoni»), qualora gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi ed altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori e aventi le caratteristiche previste dal medesimo comma 8-bis;
- dell'aliquota dell'1,375 per cento prevista dal comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la ritenuta applicabile sugli utili spettanti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta white list;
- dell'aliquota dell'11 per cento applicabile sul risultato maturato dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 e sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti nei predetti Stati (articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Con il comma 4 si modifica la misura del rimborso spettante ai soggetti non residenti indicati nell'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale.

Il comma 5 regola l'applicazione delle imposte sostitutive previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 nei vari regimi di tassazione del risparmio (dichiarativo, amministrato e gestito) sui redditi di natura finanziaria cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento.

Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata in tali regimi è quella del 26 per cento, mentre quella relativa ai redditi derivanti da obbligazioni e altri titoli

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 -- e ai titoli ad essi equiparati -- e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white list* resta al 12,50 per cento, occorre assicurare tale minore tassazione in sede di determinazione delle basi imponibili, computando i relativi redditi nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. Anche in tale contesto è stato esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR è applicabile anche ai titoli emessi da enti territoriali di suddetti Stati.

Analogamente a quanto previsto con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, l'esigenza di mantenere il livello di tassazione del 12,50 per cento sui rendimenti di determinati strumenti finanziari viene tutelata anche in caso di investimento indiretto negli strumenti stessi e, in particolare, «attraverso» fondi comuni di investimento o contratti di tipo assicurativo (assicurazione sulla vita e di capitalizzazione).

Infatti, l'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge n. 77 del 1983, relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento ivi indicati, e l'articolo 2, comma 23, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, per quanto riguarda i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR, relativi a contratti di tipo assicurativo, dispongono che i proventi cui va applicata la ritenuta (ordinaria) sono assunti al netto di una quota -- quella riferibile a titoli pubblici -- la cui determinazione viene effettuata con apposito decreto di attuazione (il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, cosiddetto «decreto determinazione quote titoli pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011). L'articolo 4 del provvedimento in esame rende applicabile, in quanto compatibile, tale decreto anche in sede di applicazione della disciplina contenuta nel provvedimento stesso, per cui i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e quelli derivanti da contratti di tipo assicurativo, che si considerano riferibili ai titoli pubblici sono assunti nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare.

I commi da 6 a 14 stabiliscono che la nuova misura dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria si applica agli interessi, premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dello stesso TUIR realizzati a decorrere dalla medesima data.

7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;

b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

I successivi commi specificano quali sono i criteri di prima applicazione della normativa relativa a tale innalzamento.

In particolare, il comma 7 dispone che, per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli similari, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'applicabilità della nuova aliquota opera sui redditi maturati dal 1° luglio 2014, e per i dividendi e altri utili da partecipazione, su quelli percepiti a decorrere da tale data.

Con riferimento ai redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovverosia quelli derivanti da obbligazioni o titoli similari, il comma 8 prevede che la nuova aliquota si applica per quelli maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. A tal fine, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti ed accrediti nel conto unico alla data del 30 giugno 2014 (comma 9).

Con i commi 8 e 9 si ripropone il criterio, posto con l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011, relativamente alla prima applicazione della disciplina ivi contenuta sull'unificazione delle aliquote applicabili agli interessi e altri proventi derivanti dal possesso delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Per dare attuazione a tale disciplina è stato emanato il cosiddetto «decreto conto unico» (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011), che in virtù dell'articolo 4 si rende applicabile, in quanto compatibile, anche ai fini in esame, per cui tali redditi sono assoggettati all'aliquota del 26 per cento, se maturati dal 1° luglio 2014, mediante operazioni di addebito e accredito del conto unico effettuate con le modalità indicate nell'articolo 1 del citato decreto:

- per i titoli con scadenza almeno pari ad un anno al 30 giugno 2014, gli intermediari finanziari accreditano sul conto unico, nel mese di luglio 2014, l'imposta sostitutiva relativa ai redditi da possesso dei titoli, maturati fino alla data del 30 giugno 2014, sulla base dell'aliquota del 20 per cento, addebitando il relativo controvalore al cliente, come se i titoli fossero venduti a tale data, e addebitano allo stesso conto unico l'imposta sostitutiva relativa ai redditi da possesso dei titoli, maturati dal 1° luglio 2014, sulla base dell'aliquota del 26 per cento, accreditando il relativo controvalore al cliente, come se i titoli fossero acquistati a detta data;
- per i titoli con scadenza inferiore ad un anno al 30 giugno 2014, gli intermediari finanziari possono effettuare le operazioni di accredito e di addebito sul conto unico nel mese di luglio 2014, con le modalità appena

10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si

illustrate, oppure nel conto unico del mese di scadenza della cedola, ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o cessione del titolo.

Una eccezione allo specifico regime transitorio per i redditi da possesso di titoli di cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 239 del 1996 è contenuta nel comma 10 dell'articolo in esame. Con tale disposizione si ripropone il criterio posto con l'articolo 2, comma 29, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore ai dodici mesi, conclusi prima del 1° luglio 2014 su obbligazioni e titoli similari soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

In tali casi, i titoli oggetto di tali contratti generano redditi di cui si applica l'aliquota di imposta del 26 per cento solo dal giorno successivo alla scadenza del contratto di pronti contro termine e, di conseguenza, sono assoggettati all'aliquota del 20 per cento quelli generati fino alla scadenza del contratto, anche se quest'ultima è successiva al 30 giugno 2014.

Tale regola, che deroga al modello di applicazione della nuova aliquota di prelievo a monte incentrato sul criterio della maturazione, si applica anche ai differenziali positivi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del TUIR.

In conseguenza di ciò i differenziali positivi, relativi a contratti conclusi prima del 1° luglio 2014 e aventi una scadenza successiva a tale data ma non superiore ai dodici mesi, continuano ad essere soggetti alla ritenuta del 20 per cento.

Per quanto attiene ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR -- riferibili ai capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione -- sottoscritti fino al 30 giugno 2014, il comma 11 precisa che continua a trovare applicazione l'aliquota del 12,5 per cento, per la parte relativa al periodo che decorre dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2011, e quella del 20 per cento, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Conseguentemente, la nuova aliquota del 26 per cento è applicabile esclusivamente ai redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Infine, il comma 12, coerentemente con quanto previsto per i contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota del 26 per cento si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si

applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-*quinq*ues), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

applica l'aliquota del 20 per cento.

Con il comma 13 è disciplinato il «riporto a nuovo» (cosiddetta compensazione verticale) delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ma non «compensati» alla data del 30 giugno 2014. Ciò avviene attraverso una rimodulazione della percentuale di deducibilità, ricavata dal rapporto tra l'aliquota d'imposta vigente al momento della realizzazione della minusvalenza e quella applicabile alla plusvalenza. In tal senso, è disposto che la deducibilità delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR, dalle plusvalenze di cui al medesimo articolo 67, lettere da c-bis) a c-*quinq*ues), conseguite dopo il 30 giugno 2014, opera per una percentuale pari al 48,08 per cento, se realizzate fino al 31 dicembre 2011, e al 76,92 per cento, se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Il comma 14 ripropone, anche per i risultati delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il criterio della maturazione previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Pertanto i risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 vanno assoggettati ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 26 per cento, mentre quelli maturati dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 rimangono assoggettati all'aliquota del 20 per cento. L'applicazione del criterio della maturazione durante il periodo di imposta non comporta, però, il pagamento dell'imposta sostitutiva in un momento antecedente rispetto a quello ordinariamente previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento alla data del 31 dicembre, di chiusura del periodo di imposta. Il medesimo comma 14 precisa che i risultati negativi di gestione maturati prima del 1° luglio 2014 possono essere compensati con i risultati positivi maturati dalla suddetta data, tenendo conto che tali elementi negativi si sono formati in vigenza di un'aliquota di imposta minore. La norma prevede che i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011, se non compensati con i risultati di gestione rilevati alla data del 30 giugno 2014 (in tal caso opera l'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 138 del 2011), sono compensabili con i risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 -- e, quindi, soggetti all'aliquota di imposta del 26 per cento -- nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare; i risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, se non compensati con i risultati di gestione alla data del 30 giugno 2014 per il loro intero ammontare, sono compensabili con i risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 -- e, quindi, soggetti all'aliquota di imposta del 26 per cento -- nella misura del 76,92 per cento del loro ammontare.

15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 6,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31

Con i commi da 15 a 17 dell'articolo in esame si ripropone la possibilità di assoggettare all'aliquota del 20 per cento, vigente alla data del 30 giugno 2014, anziché a quella del 26 per cento, vigente dal 1° luglio 2014, i risultati (positivi o negativi) potenzialmente ritraibili qualora si procedesse alla negoziazione degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30 giugno 2014.

La disciplina posta dalla norma in esame ripercorre, in via di principio, quella delineata dall'articolo 2, commi da 29 a 32, del decreto-legge n. 138 del 2011 e tiene conto delle principali prescrizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011 di attuazione di tale disciplina (cosiddetto «decreto affrancamento»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, stabilendo che:

- l'affrancamento si può attivare per le plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del predetto testo unico;
- l'affrancamento si perfeziona qualora il contribuente opti per l'applicazione di tale meccanismo e provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 29 a 32, del decreto-legge n. 138 del 2011, per l'esercizio dell'opzione nell'ambito del regime dichiarativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'imposta non è versata nel termine ordinario previsto dall'articolo 5 di tale decreto bensì entro il 16 novembre 2014; anche qualora si eserciti l'opzione nell'ambito del regime del risparmio amministrato di cui al successivo articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è necessario provvedere al pagamento dell'imposta dovuta entro tale data;
- l'affrancamento deve operare per tutti i titoli e gli strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014;
- l'affrancamento può comportare la determinazione di minusvalenze, perdite e differenziali negativi relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR; tali risultati negativi sono compensabili con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare; tale percentuale si riduce al 48,08 per cento, qualora si tratti di risultati negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati in sede di affrancamento.

<p>dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.</p> <p>18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).</p>	<p>Il comma 18 infine precisa che i titoli pubblici indicati nel comma 2 dell'articolo in esame sono esclusi (naturalmente) dall'affrancamento non essendo soggetti ad incremento del livello di tassazione del prelievo a monte.</p>
<p>Articolo 4 Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.</p> <p>3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.</p> <p>4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."</p> <p>5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è</p>	<p>L'articolo in esame specifica la decorrenza temporale delle disposizioni contenute nell'articolo 3, l'applicabilità delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché delle eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti ministeriali.</p> <p>Il comma 2 abroga l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e, coerentemente, il comma 3 abroga anche gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014.</p> <p>Con l'inserimento, effettuato con il comma 4 dell'articolo in esame, del comma 5-bis nell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 -- che disciplina l'applicazione di una ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici -- si esclude tale ritenuta ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Tale esigenza deriva dalla necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono.</p> <p>Infatti, per effetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le compagnie sono tenute ogni anno al versamento di un'imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, che è recuperata quando vengono erogate le prestazioni all'assicurato, nei limiti delle ritenute e imposte sostitutive applicate su tali prestazioni, o dopo cinque anni per la compensazione di imposte e contributi ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro determinate soglie, sicché l'applicazione della ritenuta prevista dal citato articolo 26-quinquies, in aggiunta all'imposta sulle riserve matematiche, determina una duplicazione di anticipi e quindi un'ulteriore penalizzazione di carattere finanziario.</p> <p>Analoghe modifiche sono apportate dal comma 5 dell'articolo in esame</p>

inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».

7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati."

8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, con l'inserimento del comma 4-bis per escludere dalla ritenuta i proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati, istituiti in ambito UE e SEE, qualora tali quote o azioni siano possedute da compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Con il comma 6 dell'articolo in esame si chiarisce che agli OICR residenti in Italia, nonostante siano indicati tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, per gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari.

Con i commi 7, 8, 9 e 10 viene esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR è applicabile anche alle obbligazioni emesse da enti territoriali di suddetti Stati.

dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta."

Rivalutazione dei beni di impresa Versamento in unica soluzione

La disposizione di cui al comma 11 interviene sull'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. A legislazione vigente il versamento delle imposte sostitutive è effettuato in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

La novella legislativa prevede invece il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Rivalutazione quote del capitale di Banca d'Italia

Il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) specifica la disciplina concernente la riclassificazione contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, operata dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, prevedendo che i maggiori valori iscritti in bilancio siano soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con l'aliquota stabilita del 12 per cento da versare in tre rate annuali di pari importo. Il comma 12 interviene sulla suddetta disposizione, prevedendo il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia in un'unica soluzione, nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2013. La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 145 della legge n. 147/2013, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014", le parole "1°

Prelievo fiscale sui prodotti da fumo

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ha demandato alla fonte

<p>maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "23 milioni".</p>	<p>amministrativa (determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 20 aprile 2014) il compito di introdurre modifiche al regime di imposizione dei prodotti da fumo tali da generare maggiori entrate, pari a 33 milioni di euro a decorrere dal 1° maggio 2014, nonché a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ciò per concorrere alla individuazione di idonee fonti di copertura a spese previste da altre disposizioni del medesimo decreto-legge n. 91 del 2013.</p> <p>La disposizione differisce i predetti termini al 15 luglio 2014 (adozione del provvedimento) ed al 1° agosto 2014 (decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo) e riduce le maggiori entrate derivanti dalle modifiche del regime di imposizione dei prodotti da fumo a decorrere dal 1° agosto 2014 da 33 milioni di euro a 23 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 6 Strategie di contrasto all'evasione fiscale</p>	
<p>1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.</p> <p>2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.</p>	<p style="text-align: center;">Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale</p> <p>Le disposizioni rivestono carattere procedurale e programmatico, con riferimento all'obiettivo di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>Si prevede che, nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui alla legge n. 23 del 2014 (legge delega in materia tributaria), il Governo presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.</p> <p>Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo si impegna all'attuazione di un programma per la definizione di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale, allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.</p>
<p>Articolo 7 Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo</p>	<p style="text-align: center;">Destinazione per il 2013 dei proventi della lotta all'evasione</p> <p>La disposizione in esame prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori</p>

<p>rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.</p>	<p>entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento. Tenuto conto che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il riconoscimento del credito in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, le predette maggiori entrate vengono utilizzate direttamente per tale scopo -- senza farle confluire nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale -- e, quindi, in sostanza per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 138 del 2011.</p>
<p>Articolo 11 Riduzione dei costi di riscossione fiscale</p>	
<p>1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:</p> <p>a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</p> <p>b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;</p> <p>c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.</p> <p>3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari</p>	<p style="text-align: center;">Riduzione remunerazione della riscossione degli F24</p> <p>In linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la disposizione è finalizzata alla riduzione dei costi della riscossione fiscale.</p> <p>Il primo comma prevede una riduzione dei compensi agli intermediari del servizio F24 che comporti una riduzione, per il 2014, pari al 30% della spesa sostenuta nel 2013 e, per gli anni successivi, del 40%.</p> <p>In merito al comma 2, a seguito dell'utilizzo di canali meno onerosi rispetto al cartaceo, comporterebbe una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni di euro annui, rispetto al 2013.</p> <p style="text-align: center;">F24 telematici</p> <p>Il comma 2 introduce l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2014, di eseguire i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997:</p> <p>a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</p> <p>b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;</p> <p>c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.</p>

della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 22 Riduzione delle spese fiscali

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole

Il comma 1 interviene in tema di forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuata da aziende agricole, determinando tale reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

IMU sui terreni agricoli

Il comma 2 interviene in tema di IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

L'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La nuova formulazione della disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'interno, sono individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

La norma in esame dispone altresì che il suddetto decreto debba garantire un maggior gettito complessivo annuo pari a 350 milioni di euro.

Gli effetti della disposizione in esame decorrono dall'anno 2014. Pertanto, la disposizione è diretta a razionalizzare l'esenzione, la cui applicazione è attualmente determinata dall'inclusione dei predetti terreni nell'elenco allegato alla circolare del Dipartimento delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente «Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 -- Esenzione di cui all'articolo 7, lettera h) -- Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

	Vengono infine individuate le procedure per il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, nonché per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
--	---

Articolo 25
Anticipazione obbligo fattura elettronica

<p>1. Nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.</p> <p>2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; <p>3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.</p>	<p>Con il comma 1 si procede ad anticipare al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».</p> <p>Si prevede altresì che sia anticipato alla medesima data del 31 marzo 2015, sentita la Conferenza unificata, il termine da quale decorrono gli obblighi previsti dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, con riferimento alle amministrazioni locali.</p> <p>Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 2 prevede che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportino il codice identificativo di gara (CIG) -- fermo restando quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di normativa antimafia -- nonché il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Ai sensi del comma 3, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento.</p>
--	---

Articolo 27
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

<p>1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente: "Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni,</p>	<p>L'articolo 27, al comma 1, introduce nel decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, l'articolo 7-bis, volto ad avviare in modo continuo e sistematico il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE. In particolare, l'articolo</p>
--	---

forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della

7-bis è così strutturato:

- i commi 1 e 2 introducono, nelle more dell'avvio della fatturazione elettronica, per i creditori la facoltà e per le amministrazioni l'obbligo (con riferimento ai debiti sorti a partire, rispettivamente, dal 1° luglio 2014 e dal 1° gennaio 2014) di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali tramite le funzionalità della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;

- il comma 3 prevede l'acquisizione automatica degli stessi dati mediante le funzionalità della fatturazione elettronica;

- i commi 4 e 5 dispongono specifici adempimenti per le amministrazioni che consentono di avviare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti e riguardano:

- la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, da effettuare mediante la piattaforma elettronica, delle informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, in essere alla stessa data, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002;

- la comunicazione delle relative ordinazioni di pagamento contestualmente al pagamento stesso;

- i commi 6 e 7 individuano le specifiche informazioni da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità/utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori;

- il comma 8, nel prevedere che il competente organo di controllo di

<p>misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.</p> <p>9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014."</p> <p>2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";</p> <p>b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";</p> <p>c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.".</p> <p>d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.".</p>	<p>regolarità amministrativa e contabile verifichi la corretta attuazione delle procedure di alimentazione della piattaforma, dispone che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ridefinendo l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti e individuando ulteriori soggetti competenti alla nomina del Commissario ad acta nell'ipotesi di inadempimento delle amministrazioni. Sono, inoltre, previste sanzioni a carico dei dirigenti responsabili, nonché limiti alle assunzioni di personale e al ricorso all'indebitamento per le pubbliche amministrazioni inadempienti. Infine, è disposto che la certificazione indichi obbligatoriamente la data prevista di pagamento, e che quelle già rilasciate senza data debbano essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.</p>
<p>Articolo 39 Crediti compensabili</p>	
<p>1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012".</p>	<p style="text-align: center;">Compensazione crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria</p> <p>La norma modifica la disciplina recata dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni,</p>

	degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.
Articolo 40 Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati	
1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013".	Compensazione crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo L'articolo in esame, sostituendo il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, estende la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo , ai sensi dell'articolo 28-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, notificate entro il 30 settembre 2013 .
Articolo 51 Entrata in vigore	
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Entrata in vigore Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.